

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)679

Vol. 1980/0217

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 679 def.

Bruxelles, 11 novembre 1980


RELAZIONE

dei negoziati e della consultazioni fra la Svizzera
e la Comunità concernenti gli scambi di vari prodotti agricoli

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo, sotto forma di scambi
di lettere, fra la Svizzera e la Comunità economica
europea concernente alcuni prodotti agricoli

COM(80) 679 def.



RELAZIONE

Negli ultimi anni si sono delineate alcune difficoltà negli scambi agricoli fra la Svizzera e la Comunità economica europea. La Commissione ha avviato dei colloqui con la Svizzera ed è pervenuta a un accordo globale.

L

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CHE RISULTA DAI NEGOZIATI E DALLE CONSULTAZIONI FRA LA SVIZZERA E LA COMUNITA' CONCERNENTI GLI SCAMBI DI VARI PRODOTTI AGRICOLI

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

La Commissione trasmette al Consiglio :

- una relazione sul risultato dei negoziati e delle consultazioni fra la Svizzera e la Comunità concernenti gli scambi di vari prodotti agricoli (Allegato A);
- un progetto di accordo comprendente un processo verbale approvato e vari scambi di lettere (allegato B).

La Commissione raccomanda al Consiglio l'approvazione di tale accordo.

A tal fine essa presenta un progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo (allegato C).

Relazione sul risultatoDEI NEGOZIATI E DELLE CONSULTAZIONI FRA LA SVIZZERA
E LA COMUNITA' CONCERNENTI GLI SCAMBI DI VARI PRO-
DOTTI AGRICOLI

In applicazione all'articolo XXVIII del GATT, la Svizzera ha comunicato la sua intenzione di modificare le concessioni da essa consolidate al GATT per alcuni prodotti del settore dell'industria agri-alimentare e per alcuni formaggi.

Dato che la Comunità, per la quasi totalità dei prodotti contemplati dal deconsolidamento, è il fornitore esclusivo della Svizzera, la Commissione ha avviato negoziati con la Svizzera ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT.

Durante tali negoziati, la Commissione ha avviato colloqui con i rappresentanti della Svizzera nell'intento di risolvere l'insieme delle difficoltà emerse fra la Svizzera e la Comunità negli scambi agricoli in generale.

A seguito delle riunioni tenutesi a Ginevra e a Bruxelles negli ultimi mesi, in collegamento con il Comitato 113 - che ha spesso discusso l'atteggiamento che la Comunità dovrà adottare e che è stato strettamente associato a tutte le fasi delle discussioni. La Commissione ritiene che un accordo globale potrebbe essere concluso con la Svizzera sui punti seguenti :

- (i) Deconsolidamento da parte della Svizzera di alcuni dazi doganali e compensazioni ottenute dalla CEE.
- (ii) Formaggi.
- (iii) Foraggi
- (iv) Esportazioni di frutta in Svizzera.

Le due delegazioni hanno ritenuto di poter presentare all'approvazione delle rispettive autorità il processo verbale approvato siglato a Bruxelles, il 9 settembre.

Il processo verbale figura in allegato alla presente relazione (allegato B)

I. DECONSOLIDAMENTO DA PARTE DELLA SVIZZERA DI ALCUNI DAZI DOGANALI SU
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E COMPENSAZIONI OTTENUTE DALLA CEE

Il deconsolidamento dei dazi di alcuni prodotti agricoli trasformati - la maggior parte dei quali figura nel protocollo II dell'Accordo di libero scambio - interessa un volume commerciale di 117,6 milioni di franchi svizzeri (media degli anni 1977/79).

L'offerta Svizzera riguarda un volume commerciale superiore a tale importo, dato che esso raggiunge 125 milioni di franchi svizzeri. Va osservato che la soluzione di questo fascicolo comporterebbe i seguenti elementi :

- una lettera delle autorità elvetiche con l'elenco dei consolidamenti GATT ritirati, l'eventuale modifica delle modalità di calcolo degli elementi mobili (peso netto invece di peso lordo) e i nuovi consolidamenti GATT (allegato I a);
- una lettera delle autorità elvetiche concernente il chewing-gum secondo cui sarebbero avviati negoziati con la CEE per trovare delle contropartite qualora il livello dell'elemento mobile superasse l'attuale di quota consolidata (allegato I b);
- una lettera delle autorità elvetiche, secondo cui per gli ortaggi e le conserve di ortaggi (voci ex 07.02 e ex 20.02) il nuovo regime svizzero all'importazione sarebbe fissato ulteriormente e quindi sarebbe mantenuto per il momento il livello del dazio consolidato (allegato I c);
- due lettere delle autorità elvetiche concernenti l'adattamento del dazio di monopolio del "Deutscher Weinbrand" e dell'"Irish Mist" (allegato I d e I e)
- una lettera delle autorità elvetiche relativa all'aumento del contingente per i fiori recisi (allegato I f)
- una lettera delle autorità elvetiche relativa alla concessione bilaterale sugli idrolizzati di proteine e sugli autolizzati di lieviti (voce 21.07.32) (allegato I g)

II. FORMAGGI

L'accordo con la Svizzera comporterebbe i seguenti elementi :

- (i) la ridefinizione delle concessioni tariffarie elvetiche per i formaggi Grana Padano/Parmiggiano Reggiano e Mozzarella (richiesta CEE) (allegato IIa);
- (ii) l'aumento del prezzo di riferimento all'importazione in Svizzera di alcuni formaggi e quindi l'adattamento della restituzione (richiesta CEE) (allegato II e);
- (iii) l'aumento del prezzo minimo all'importazione nella CEE dei formaggi fusi (richiesta CEE) (allegato II f);
- (iv) l'aumento in Svizzera dei quantitativi ammessi in franchigia di supplemento di prezzo per i formaggi della voce consolidata 04.02.24 (richiesta CEE) (allegato II b);
- (v) la modifica della concessione CEE per i formaggi "Emmental" ex. in pezzi e una nuova concessione per il "Vacherin Fribourgeois" e la "Tête de Moine" (richiesta svizzera) (allegato II c, II d)

Direttive del Consiglio (su raccomandazione della Commissione) sono formalmente necessarie per soddisfare queste due richieste svizzere. Una raccomandazione della Commissione è trasmessa al Consiglio parallelamente a questo documento.

III. FORAGGI

La Svizzera assumerebbe l'impegno di riscuotere su un volume annuo pari al 5 % delle importazioni di foraggi contingentati (ossia 500.000 t circa all'anno) un supplemento di prezzo, il cui livello sarebbe tale da rendere competitivo il prezzo di vendita dei foraggi amilacei in Svizzera rispetto agli altri foraggi importati (cfr. allegato III).

Va precisato che sugli stessi foraggi amilacei destinati a usi diversi dall'alimentazione animale non sarebbe riscosso alcun supplemento di

prezzo. Le esportazioni della CEE per tali usi sono stimate a circa 15.000 t.

IV. ESPORTAZIONI DI ALCUNE FRUTTA IN SVIZZERA

Una stretta cooperazione si è instaurata fra i servizi della Commissione e le autorità elvetiche per evitare, da entrambe le parti, l'adozione di misure che portino a una situazione analoga a quella della campagna precedente.

Uno scambio di lettere dovrebbe rendere formali questi contatti (cfr. allegato IV)

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo, sotto forma di scambi di lettere, fra la Svizzera e la Comunità economica europea concernente alcuni prodotti agricoli.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che negli ultimi anni si sono delineate alcune difficoltà negli scambi agricoli fra la Svizzera e la Comunità;

considerando che la Svizzera, applicando l'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha comunicato la sua intenzione di deconsolidare / ^{delle} concessioni tariffarie per alcuni prodotti dell'industria agro-alimentare e per alcuni formaggi, di cui la Comunità economica europea è il principale fornitore della Svizzera;

considerando che la Commissione ha avviato consultazioni e negoziati con la Svizzera sull'insieme del contenzioso agricolo; che essa è giunta ad un accordo globale con tale paese e che detto accordo si rivela soddisfacente,

DECIDE :

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo fra la Svizzera e la Comunità economica europea concernente alcuni prodotti agricoli.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo che impegna la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

8

Bruxelles, 9 settembre 1980.

PROCESSO VERBALE APPROVATO

Negoziati e consultazioni fra le delegazioni elvetiche e della Commissione delle Comunità europee concernenti gli scambi di vari prodotti agricoli

La delegazione elvetica e la delegazione della Commissione delle Comunità europee hanno raggiunto un accordo sui punti seguenti :

- (i) Deconsolidamento da parte della Svizzera di alcuni dazi doganali e contropartite ottenute dalla CEE (allegato I)
- (ii) Formaggi (allegato II)
- (iii) Foraggi (allegato III)
- (iv) Esportazioni di frutta in Svizzera (allegato IV)

Le due delegazioni hanno convenuto di presentare all'approvazione delle rispettive autorità gli scambi di lettere allegati.

Per la Delegazione elvetica

Per la Delegazione della
Commissione delle Comunità
europee

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati svoltisi fra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile agli scambi reciproci di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

I

Le confermo che le autorità elvetiche si riservano la facoltà di riscuotere in futuro elementi mobili all'importazione che tengano conto integralmente delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci che figurano nell'elenco seguente :

<u>N° della tariffa</u> (stato 1980)	<u>Designazione delle merci</u>
1704. 30 a 54	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : - diversi (dal succo di liquirizia non zuccherato, aromatizzato e presentato in pastiglie, tavolette, ecc., e dalla gomma da masticare)
1806. 10 a 30	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenente cacao
1902 20 a 70	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in proporzione inferiore al 50 % in peso - diverse dalle preparazioni in cui predomina la farina di patate anche sotto forma di semola, fiocchi, ecc., e dalle preparazioni contenenti latte in polvere.
1903.01	Paste alimentari

N° della tariffaDesignazione delle merci

1907.		Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, grassi, formaggio o frutta :
	10	- non presentati in imballaggi di vendita
	20 a 30	- presentati in imballaggi di vendita di ogni tipo
1908.		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione :
	10 a 16	non zuccherati, senza cacao né cioccolata
	20 a 76	altri
2107.		Preparazioni alimentari non denominate né comprese altrove :
	26	- preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli
	30	- gelati commestibili (gelati e simili)
2904.		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati :
	50	- sorbite
	58	- mannite
3819.		Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse comprese quelle che consistono in miscele di prodotti naturali), non denominati né compresi altrove; residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non denominati né compresi altrove:
	x 20	- gessive preparazioni a base di gesso, per l'arte dentaria;
		preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari :
		. sorbite diversa da quella della voce 2904
	x 50	- altri
		. sorbite diversa da quella della voce n°2904

La Tabella II - Svizzera del protocollo n°2 dell'Accordo fra la Confederazione elvetica e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 verrà modificato in conseguenza.

Le confermo inoltre le informazioni fornite a livello degli esperti circa le modalità di calcolo da parte delle autorità elvetiche degli elementi mobili.

Sono anche in grado di confermarLe che le autorità elvetiche, nel calcolare gli elementi mobili in franchi per quintale lordo, sono disposte a modificare la tara forfettaria unica applicata per il calcolo, qualora risulti che l'applicazione di tale tara determina compensazioni eccessive delle differenze di costi agricoli.

II

Le confermo altresì che a seguito dei suddetti negoziati e a titoli di contropartita la Svizzera introdurrà, oltre alle misure che sono oggetto degli altri scambi di lettere in data odierna (1), nuovi dazi doganali consolidati per le seguenti voci :

<u>N° della tariffa</u>	<u>Designazione delle merci</u>	<u>Aliquota del dazio consolidato in franchi per 100 Kg peso lordo</u>
Situazione 1980.		
0701.30	Cipolle, commestibili, scalogne	2.90
ex 0701.52	Peperoni, dall'1.11 al 31.3	7.--
ex 0701.74	Cavolifiori	7.--
0802.20	Limoni	2.--
ex 0805.20	Noci comuni	4.--
0910.32	Spezie diverse dal timo dall'alloro e dallo zafferano, lavorate	20.--
1206.01	Luppolo	1.50
1303.22	Succhi ed estratti vegetali diversi dall'oppio; dei succo di liquirizia e dalla manna	8.--

1) Cfr. allegati I d, e, f, g.

<u>N° della tariffa</u>	<u>Designazione delle merci</u>	<u>Aliquota del dazio consolidato in franchi per 100 Kg peso lordo</u>
ex 1303.60	Farine di cotiledoni, di semi di carube o di semi di guarea, anche lievemente modificati con trattamento chimico per stabilizzarne le proprietà mucillaginose, per usi tecnici	1.--
1510	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
10	- Stearina	5.--
20	- Altri	-50
1511.	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose :	
14	- distillate	7.--
1602.	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
x:10	- a base di fegato d'oca	84.--
1702.18	Glucosio chimicamente puro	16.--
ex 1702.20	Lattosio	17.--
1805.01	Cacao in polvere, non zuccherato	28.--
2006.	Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero di alcole:	
30	- frutta a guscio (comprese arachidi)	15
ex 2102.10	Estratti d'essenze di caffè e preparazioni a base di tali estratti o essenze	
		<u>Per grado e per</u>
		<u>100 Kg di peso</u>
		<u>lordo</u>
2209.22	Whisky e gin in fusto	-70
		<u>Per 100Kg di peso lordo</u>
2209.32	Whisky e gin in bottiglia	60.--

La prego di confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Accolga, Signor Direttore Generale, l'espressione della mia più profonda considerazione.

DELEGAZIONE SVIZZERA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Signore Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati svoltosi fra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

Le confermo che per il momento la Svizzera non applicherà ai prodotti delle voci 1704.20-24 (gomma da masticare) importati dalla Comunità un onere all'importazione che supera il dazio, il cui deconsolidamento sarà notificato al GATT.

Tuttavia, se differenze di prezzo delle materie agricole di base che entrano nella composizione di questi prodotti dovessero esigere un prelievo alla frontiera che supera il livello del vecchio consolidamento, le autorità elvetiche si impegnano, prima di procedere a tali aumenti, ad avviare consultazioni con le autorità della Comunità al fine di ottenere un accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Accolga, Signor Direttore Generale, l'espressione della mia più profonda considerazione.

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati svoltisi tra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti trasformati.

Le confermo che la Svizzera comunicherà in tempo opportuno, comunque prima della loro entrata in vigore, le modalità di riscossione dell'onere alla frontiera, che sarà applicato alle seguenti voci :

<u>N° della tariffa</u> (situazione 1980)	<u>Designazione delle merci</u>
0702.	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, in recipienti di
10	- più di 5 Kg
12	- 5 Kg o meno
2002	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :
	- altri, in recipienti di
ex 30	- - più di 5 Kg, ad eccezione degli asparagi, delle olive e dei funghi
	- - 5 Kg o meno :
ex 34	- - - altri, ad eccezione delle olive e dei funghi.

La prego di osservare che le contropartite per il consolidamento di queste voci figurano nella parte II della lettera in data odierna (allegato Ia).

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Allegato I c (a)

Accolga, Signor Direttore Generale, l'espressione della mia più profonda considerazione.

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati svoltisi fra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi, di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

La informo che in futuro la Svizzera riscuoterà sulle importazioni di "Irish Mist" in bottiglia un dazio di monopolio speciale calcolato sull'alcole puro. Il Consiglio federale adotterà le modalità di applicazione di questo dazio fissato attualmente a 30.50 franchi svizzeri per litro di alcole puro - riservandosi di modificarne l'importo, qualora i dazi di monopolio applicabili alle altre bevande distillate fossero modificati.

Le suddette misure entreranno in vigore parallelamente alle disposizioni di applicazione dei risultati dei negoziati in oggetto. Esse perderanno le loro validità un anno dopo la loro denuncia.

Le sarei grato se volesse confermarmi la ricezione della presente lettera.

Accolga, Signor Direttore Generale, l'espressione della mia più profonda considerazione

Allegato I e

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati svoltisi tra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

La informo che in futuro la Svizzera riscuoterà sulle importazioni di "Deutscher Weinbrand" in bottiglia un dazio di monopolio speciale calcolato sull'alcole puro. Il Consiglio federale adotterà le modalità di applicazione di tale dazio - fissato attualmente a 55 franchi svizzeri per litro di alcole puro - riservandosi di modificarne l'importo, qualora i dazi di monopolio applicabili alle altre bevande distillate fossero modificati.

Tali misure entreranno in vigore parallelamente alle disposizioni di applicazione dei risultati dei negoziati in oggetto. Esse perderanno la loro validità un anno dopo la loro denuncia.

Le sarei grato se volesse confermarmi la ricezione della presente lettera.

Accolga, Signor Direttore Generale, l'espressione della mia più profonda considerazione.

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati svoltisi tra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

La informo che la Svizzera si impegna a portare da 6.000 a 6.500 quintali il contingente contrattuale stagionale aperto mediante scambio di lettere, in data 21 luglio 1972, fra la Svizzera e la Comunità per i fiori recisi delle sottovoci 06.03.10 - 12 della tariffa doganale svizzera.

Le confermo che tale contingente potrà essere aumentato oltre la cifra indicata a seconda dei fabbisogni del mercato.

Le sarei grato se volesse confermarmi la ricezione della presente lettera.

Accolga, Signor Direttore ^{me} Generale, l'espressione della mia più profonda considerazione.

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee •

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati che si sono svolti tra la Svizzera e la Comunità a proposito del regime applicabile ai mutui scambi di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

La informo che la Svizzera è disposta a ridurre da 30 SFR a 20 SFR per 100 Kg di peso lordo il dazio doganale applicabile agli idrolizzati di proteine e agli autolizzati di lieviti della voce ex 21.07.32, figurante nella tabella II allegata al protocollo n°2 dell'Accordo tra la Confederazione elvetica e la Comunità economica europea, del 22 luglio 1972.

Le sarò grato se vorrà confermarci di aver ricevuto la presente lettera.

La prego di accogliere, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

Signor Direttore Generale del GATT
Centre William Rappard 1211

GENEVE 21

SEGRETO

Negoziati relativi alla lista
LIX - SVIZZERA

Signor Direttore Generale,

La Delegazione elvetica e quella delle Comunità europee hanno terminato i loro negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXVIII, in vista della modifica o della revoca di concessioni che figurano nell'elenco LIX-Svizzera; i risultati sono indicati nell'allegata relazione.

La prego di accogliere Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Delegazione elvetica

Per la Delegazione della Commissione
delle Comunità europee

Risultati dei negoziati avviati, ai sensi dell'articolo XXVIII, in vista della modifica o della revoca di concessioni che figurano nell'elenco LIX - Svizzera e negoziati inizialmente con le Comunità europee

Modifiche apportate all'elenco LIX- Svizzera

Dazi consolidati da modificare

N° della tariffa	Designazione delle merci	Tasso dei dazi consolidati nelle liste in vigore	Tasso dei dazi che devono essere consolidati
0404. ex 10 1)	Mozzarella	30.-	40.-
0404. ex 22	Grana	25.-	-
0404. ex 22 °°	Parmiggiano Reggiano e Grana Padano		25.-

Allegato : Norme e caratteristiche alle quali i formaggi di cui alle voci 0404. ex 10 e ex 22 devono soddisfare per essere ammessi ai dazi consolidati.

1) Sottovoce attuale : 0404 ex 12.

° Mozzarella

Testo attualmente in vigore

Il latte di vacca o di bufala, crudo ed intero, viene coagulato per aggiunta di fermento lattico e di caglio liquido alla temperatura di 35° C.

La cagliata viene tagliata in piccoli pezzi, della grandezza di una nocciola, e lasciata maturare nel latticello finché abbia raggiunta la maturazione necessaria per ottenere la filatura.

La pasta separata dal latticello viene tagliata in lunghe strisce e filata, con l'aiuto di acqua bollente, in opportuni recipienti. Si procede infine alla formatura della pasta.

- Pasta : umida, di colore bianco, soffice e compatta
- Sapore : dolce, leggermente acidulo
- Forma : "a fiaschetto", sferica, ovoidale, parallelepipedica
- Peso : da 50 g a 1 Kg
- Sostanza grassa all'estratto secco : 44 % come minimo

Nuovo testo

Il latte di vacca o di bufala, crudo ed inoltre, viene coagulato per aggiunta di fermento lattico e di caglio liquido alla temperatura di 35° C.

La cagliata viene tagliata in piccoli pezzi, della grandezza di una nocciola, e lasciata maturare nel latticello finché abbia raggiunta la maturazione necessaria per ottenere la filatura.

La pasta separata dal latticello viene tagliata in lunghe strisce e filata, con l'aiuto di acqua bollente, in opportuni recipienti. Si procede infine alla formatura della pasta.

- Pasta : umida, di colore bianco, soffice e compatta
- Sapore : dolce, leggermente acidulo
- Forma : "a fiaschetto", sferica, ovoidale, parallelepipedica
- Peso : da 100 g a 1,5 Kg
- Sostanza grassa all'estratto secco : 44 % come minimo contenuto in acqua della sostanza non grassa : superiore al 62 %

(1) Per lo sdoganamento, saranno tollerati scarti fino al 5 % del peso per forma indicato nella descrizione precedente.

Note addizionali alla concessione :

- a) l'ammissione in questa sottovoce è inoltre subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

- b) La Svizzera si riserva la possibilità di percepire, oltre il dazio consolidato, un supplemento di prezzo non superiore a quello fissato per la voce 0404.14.

Testo attualmente vigenteNuovo testoGrana padano

Formaggio semi-grasso a pasta dura, cotto e a maturazione lenta, prodotto con latte di vacca proveniente da due mungiture giornaliere e fornito da animali la cui alimentazione di base è costituita da foraggi verdi o conservati. Il latte è cuagulato con acidità di fermentazione, dopo riposo e scrematura parziale ottenuta per effetto della gravità. Viene preparato durante tutto l'anno.

Forma : cilindrica, scalzo lievemente convesso o quasi diritto, facce piane leggermente orlate

Dimensioni : diametro di 35-45 cm, altezza dello scalzo di 18-25 cm

Peso : 24-40 kg per forma

Confezione esterna : colore scuro, oliato

Colore della pasta : bianco o giallo paglierino

Aroma e sapore caratteristici della pasta : profumo delicato non piccante

Struttura della pasta : finemente granulare, struttura radiale a scaglia

Occhiatura : appena visibile

Spessore della crosta : 4-8 mm

Maturazione : naturale, effettuata per conservazione del prodotto in un locale alla temperatura di 15-22° C

Materia grassa rispetto all'estratto secco : 32% almeno

a) Parmigiano Reggiano : conformità alle descrizioni e caratteristiche (1) che figurano nell'allegato A della Convenzione internazionale sull'uso delle denominazioni di origine dei formaggi del 1° giugno - 18 luglio 1951 e successive modifiche. In oltre, il Parmigiano Reggiano deve soddisfare ai seguenti requisiti :

Tenore in acqua : 32% al massimo

Aspetto della crosta : colore scuro, oliato o naturale, di colore giallo oro

b) Grana padano

Conformità alle norme e alle caratteristiche (1) seguenti :

Grana padano

Formaggio semi-grasso a pasta dura, cotto e a maturazione lenta, prodotto con latte di vacca proveniente da due mungiture giornaliere e fornito da animali la cui alimentazione di base è costituita da foraggi verdi o conservati. Il latte è coagulato con acidità di fermentazione, dopo riposo e scrematura parziale ottenuta per effetto della gravità ("affioramento"). Viene preparato durante tutto l'anno.

Forma : cilindrica, scalzo lievemente convesso a quasi diritto, facce piane leggermente orlate

Dimensioni : diametro di 35-45 cm (1), altezza dello scalzo di 18-25 cm

Peso : 24-40 kg per forma (1)

Aspetto della crosta : colore scuro, oliato o colore naturale giallo oro

SEGRETO

Testo attualmente in vigore

Esistono altre varietà di formaggi Grana (Grana Lodigiano e Grana Lombardo), le cui caratteristiche sono le stesse, con la differenza che il tenore in sostanza grassa è del 25 % come minimo per il Grana Lodigiano e del 27 % per il Grana Lombardo.

Osservazione per tutti i formaggi del tipo Grana

Per l'ammissione dei formaggi del tipo Grana ai tassi consolidati, le autorità doganali svizzere si confermeranno alla pratica in vigore da numerosi anni

Nuovo testo

- Colore della pasta : bianco o giallo paglierino
- Aroma e sapore caratteristici della pasta : profumo delicato non piccante
- Struttura della pasta : finemente granulare, frattura radiale a scaglie
- Apertura : appena visibile
- Spessore della crosta : da 4 a 8 mm
- Stagionatura : naturale, effettuata per conservazione del prodotto in un locale a temperatura compresa fra 15 e 22° C
- Sostanza grassa riferita all'estratto secco : 32 % come minimo
- Contenuto in acqua : 33,2 % come massimo
- Zona di produzione : territorio delle provincé di:
 - Alessandria, Asti
 - Cuneo, Novara, Torino,
 - Vercelli, Bergamo,
 - Brescia, Como, Cremona,
 - Mantova (a sinistra del Po), Milano, Pavia,
 - Sondrio, Varese, Trento
 - Padova, Rovigo, Treviso
 - Venezia, Verona,
 - Vincenza, Bologna,

: (a destra del Reno)
Ferrara, Forlì, Piacenza
e Ravenna

- c) Tutti questi formaggi debbono portare il marchio del "consorzio" competente
- (1) Per lo sdoganamento, saranno tollerati scarti fino al 5 % del peso per forma (Parmigiano Reggiano : nessuna tolleranza per le forme di meno di 24 Kg) e delle dimensioni indicate nella descrizione.

Al Capo della delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Oggetto : Formaggi Grana e Mozzarella

Signor Direttore generale,

Mi referisco ai colloqui sulla ridefinizione delle concessioni tariffarie svizzere per i formaggi Grana e Mozzarella.

In tale contesto, le autorità elvetiche sottolineano quanto segue :

a) Parmigiano Reggiano, Grana padano

Nel riconsolidare l'aliquota per questi formaggi al livello precedente, le autorità elvetiche partono dal presupposto che le restituzioni concesse all'esportazione di questi formaggi verso la Svizzera saranno fissate a un livello che non pregiudichi la commercializzazione dello Sbrinz nazionale. Se tali restituzioni dovessero causare perturbazioni, le autorità elvetiche si riservano la possibilità di riesaminare il problema.

b) Mozzarella

Le autorità elvetiche partono dal presupposto che né la Comunità né i suoi Stati membri concederanno restituzioni o altri aiuti diretti o indiretti all'esportazione di questo formaggio verso la Svizzera. Esse prendono atto che la Comunità parte del presupposto che la Svizzera non concederà sovvenzioni o altri aiuti tali da ridurre il prezzo della Mozzarella

svizzera a un livello medio inferiore a quello degli stessi formaggi importati dalla Comunità.

La prego di confermarmi di aver preso atto di quanto precede.

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Oggetto : Dazio doganale supplementare
Svizzero sulla voce 0404.24

Signor Direttore Generale,

Faccio riferimento ai nostri vari colloqui concernenti le importazioni svizzere di formaggi della sottovoce tariffaria 0404.24, consolidata al GATT.

Sono in grado di comunicarLe che il Consiglio Federale prevede di applicare (con effetto al 1° gennaio) alle importazioni di formaggi della voce 0404.24 originari della Comunità il regime qui appresso descritto.

Fra gli importatori sarà ripartita, tenendo segnatamente conto delle loro importazioni precedenti, una quantità di 2.300 t, per la quale essi non dovranno versare alcun dazio doganale supplementare. Sulle quantità importate oltre tale cifra verrà riscosso un dazio doganale supplementare, che sarà allineato sull'importo del supplemento di prezzo della voce 0404.28.

Con l'occasione, le autorità elvetiche tengono a sottolineare che la differenza del prezzo del latte esistente fra la Svizzera e la Comunità potrebbe data l'assenza nel dazio doganale supplementare sulla quantità di cui sopra, essere fonte di problemi per la commercializzazione dei formaggi svizzeri. Per tale ragione, le autorità elvetiche sono certe che la Comunità economica europea, nel definire la sua politica di esportazione per tali formaggi, ne terrà il debito conto.

Le sarò grato, Signor Direttore Generale, se vorrà confermarmi di aver preso atto della presente comunicazione.

Accolga, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Al Capo della Delegazione
ELVETICA

Signor Ambasciatore,

Faccio riferimento ai nostri vari colloqui relativi agli scambi di prodotti lattiero-caseari tra la Svizzera e la Comunità.

Le confermo che il Consiglio dei Ministri della Comunità sarà chiamato a pronunciarsi :

- sul rilascio di una concessione autonoma per le specialità casearie denominate "Vacherin fribourgeois" e "Tête de Moine", come precisato nell'allegato 1;
- sulla modifica della concessione GATT relativa ai formaggi Emmental, ecc. in pezzi, come specificato nell'allegato 2, in quanto elementi degli accordi convenuti nel settore lattiero-caseario.

Le sarò grato, signor Ambasciatore, se vorrà confermarmi di aver preso atto della presente comunicazione.

La prego di accogliere, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI
"VACHERIN FRIBOURGEOIS" E "TETE DE MOINE"

Inserimento, nella sottovoce 0404 A della TDC, dei formaggi denominati "Vacherin fribourgeois" e "Tête de Moine", corrispondenti alle caratteristiche di seguito indicate :

I. "VACHERIN FRIBOURGEOIS"

a. Denominazione d'origine

"Vacherin fribourgeois

b. Regione di produzione

Cantone di Friburgo

c. Fabbricazione e trattamento

Il "Vacherin fribourgeois" è fabbricato con latte di caseificio crudo o pastorizzato mediante aggiunta di colture di batteri lattici e di sostanze coagulanti. La cagliata viene riscaldata alla temperatura minima di 32° C, poi pressata. Affinché nel corso della stagionatura si formi una morchia "morge", il formaggio viene regolarmente trattato con Brevibacterium Linens e acqua salata.

d. Additivi

Cloruro di calcio, qualora venga impiegato latte pastorizzato.

e. Stagionatura

Il "Vacherin fribourgeois" è pronto per il consumo all'età minima di 60 giorni.

f. Descrizione

Forma e aspetto : forme cilindriche a crosta da gialla a grigio-bruna, rivestita di morchia

Altezza : 6 - 9 cm

Diametro : 30 - 40 cm

Peso : 6 - 10 Kg

Apertura : in linea generale rara, di forma irregolare

Pasta : facile al taglio, da avorio a giallo-chiaro

Sapore : dolce, piccante quando il formaggio è più maturo

g. Composizione

- Contenuto in sostanza grassa - almeno 45 % di sostanze grasse nel residuo secco (MGES)
- almeno il 23 % di sostanze grasse nel formaggio,
- Consistenza - semidura : contenuto in acqua del formaggio sgrassato 63/66 % (TEFD);
- contenuto massimo in acqua del 48 %, vale a dire contenuto minimo del 52 % in residuo secco.

II. "TETE DE MOINE"

a. Denominazione d'origine

"Tête de Moine" (Bellelay)

b. Regioni di produzione

I seguenti distretti : Districts des Franches Montagnes, Moutier, Courtelary e Porrentruy.

c. Fabbricazione e trattamento

Il formaggio "Tête de Moine" è prodotto con latte di caseificio crudo, colture di batteri lattici ed agenti coagulanti. La cagliata viene riscaldata alla temperatura minima di 43° C, poi pressata. Affinchè durante la stagionatura si formi una marchia "morge" il formaggio viene trattato regolarmente con Brevibacterium linens, acqua e, se necessario acqua salata.

d. Additivi

Nessuno

e. Stagionatura

Il formaggio "Tête de Moine" è pronto per il consumo all'età minima di 90 giorni

f. Descrizione

Forma e aspetto : forma cilindrica con crosta secca di colore bruno rosso

Altezza : 65 - 100 % del diametro

Diametro : 8 - 20 cm
 Peso : 0.7 - 4 Kg
 Apertura : 1 - 8 mm, piuttosto rari piccole fenditure sparse
 Pasta : fine, che puo' essere raschiata o tagliata, di color
 avorio-giallo chiaro.
 Gusto : puro e saporito, accentuato quando il formaggio è più
 maturo.

g. Composizione

Tenore di materie grasse : - almeno 51 % di materie grasse nell'estratto
 secco (MGES)
 - almeno 30 % di materie grasse nel formaggio
 Consistenza : - semiduro : tenore d'acqua del formaggio
 sgrassato 55-62 % (TEST)
 - tenore massimo d'acqua di 40 %, cioè tenore
 minimo di estratto secco di 60 %.

<u>Stato attuale del consolidamento</u>	<u>Testo di consolidamento</u> <u>proposto</u>	<u>Differenze tra il consolidamento attuale e la</u>			
		<u>proposta elvetica</u>		<u>Variazioni</u>	
		<u>Peso dei pezzi</u>	<u>Prezzo attuale in Ecu</u>		<u>Prezzo proposto in Ecu</u>
<p>04.04 Formaggi e latticini : ex A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell :</p> <p>I avente un tenor minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi:</p> <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :</p> <p>bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 342,81 Ecu per 100 Kg peso netto.</p> <p>2. altri di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore od uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 366,99 Ecu per 100 Kg peso netto.</p>	<p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :</p> <p>bb) uguale o superiore a 1 Kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 333,14 Ecu per 100Kg peso netto</p> <p>2. altri, di peso netto uguale o inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 366,99 Ecu per 100 Kg peso netto</p>	<p>450 a 990 g</p> <p>0 a 75 gr</p> <p>250 a 450 gr</p>	<p>342,81</p> <p>366,99</p> <p>366,99</p>	<p>333,14</p> <p>366,99</p> <p>366,99</p>	<p>esclusione della concessione</p> <p>adattamento del prezzo in funzione della modifica del peso (riduzione di 9,67 Ecu</p> <p>inserimento nella concessione</p> <p>inserimento nella concessione</p>

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Al Capo della Delegazione
Svizzera

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di riferirmi ai vari colloqui tra la Confederazione elvetica e la Comunità sugli scambi di lettere concernenti l'Emmental, ecc. in pezzi, il Vacherin fribourgeois e la Tête de Moine (cfr. Allegato II c).

La Comunità auspica che le esportazioni dei suddetti formaggi dalla Confederazione elvetica verso la Comunità raggiungano livelli quantitativi ragionevoli. In caso contrario, la Comunità si riserva la possibilità di adottare le misure necessarie, previa consultazione della Confederazione elvetica.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto procede.

Accolga, signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Al Capo della Delegazione
Elvetica

Oggetto : Esportazione di alcuni formaggi
verso la Svizzera.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 22, 23 e 26 luglio 68, nonché ai recenti colloqui fra le Vostre autorità elvetiche e i componenti servizi della Commissione relativi ai vari problemi che sussistono fra la Comunità e la Svizzera nel settore lattiero-caseario.

Posso confermarLe che, tenuto conto della situazione del mercato svizzero, la Comunità, agendo a titolo autonomo, fisserà a partire da una data da convenirsi la restituzione uniforme applicabile a taluni formaggi ad un importo tale che il Gouda olandese di prima qualità possa essere reso franco frontiera Svizzera prima dello sdogonamento ad un prezzo prossimo al prezzo di riferimento di 480 FS per 100 Kg e, in linea generale, non inferiore ad esso. Trattasi dei formaggi di cui all'allegato alla lettera n° 354 del 26 luglio 1968, della quale restano valide le precisazioni, nonché dei formaggi previsti negli atti relativi alle condizioni di adesione e ai relativi adattamenti (1).

Considerata la situazione lattiera in Svizzera, resta inteso che il prezzo dei formaggi analoghi di origine nazionale non sarà inferiore al livello sopraccitato e che d'altronde, il Governo svizzero si adopererà affinché tale livello di prezzi sia rispettato simultaneamente per i formaggi analoghi di qualsiasi altra provenienza, in base ad accordi bilaterali o a prelievi autonomi.

Le sarò grato se vorrà confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

La prego di accogliere, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(1) G.U. L 73 del 27.3.1972, pag. 70 e G.U. L 2 dell'1.1.1973, pag. 16

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Al Capo della Delegazione
Elvetica

Oggetto : Prezzo minimo CEE per i formaggi

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 29 giugno 1967 relativo al regime d'importazione nella Comunità dei formaggi fusi di cui alla sottovoce ex 04.04 D della tariffa doganale comune.

Faccendo seguito alle conversazioni che hanno avuto luogo fra le nostre due delegazioni, le comunico che a partire da una data da convenirsi, la Comunità economica europea applicherà in modo autonomo, ai prodotti di cui in allegato, il regime all'importazione ivi specificato. Resta peraltro inteso che le disposizioni contenute nella sopraccitata lettera del 29 giugno 1967, relative alla modifica del regime d'importazione dei formaggi fusi, rimangono valide, al pari della dichiarazione secondo la quale la Comunità è pronta a consultarsi con le autorità elvetiche, qualora un adattamento dei pezzi di entrata di tali formaggi si rivalessesse necessario.

Gradisca, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione

FORMAGGI FUSI

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Onere globale all'importazione per 100 kg peso netto
EX 04.04 D	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere : - nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmenthal, il Gruyère, e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto (1), di un valore franco frontiera uguale o superiore a 218 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore o uguale a 56%	36,27 ECU

(1) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, si considerano formaggi "condizionati per la vendita al minuto" i formaggi del tipo in questione presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette che non superano un peso netto di 100 g ciascuna.

L'ammissione in questa sottovoce è inoltre subordinata alla presentazione di un certificato, riconosciuto dalle autorità competenti, in base al quale si attesta, in particolare, che l'Emmenthal, il Gruyère e l'Appenzell utilizzati sono stati prodotti nel paese esportatore.

DELEGAZIONE ELVETICA

Al Capo della Delegazione
della Commissione delle
Comunità europee

Egregio Signor Direttore,

Ho l'onore di riferirmi ai negoziati che si sono svolti tra la Confederazione elvetica e la Comunità sul regime applicabile agli scambi reciproci, specialmente di taluni prodotti agricoli e di taluni prodotti agricoli trasformati, in particolare di prodotti foraggeri delle voci ex 1907.10, ex 3505.01, ex 3906.10.

Le confermo che i supplementi di prezzo applicati alle importazioni di prodotti foraggeri amilacei non sono intesi ad impedire in futuro tali importazioni, ma soltanto ad evitare un'infrazione al sistema generale delle importazioni di foraggi nella Confederazione elvetica. Ogni eventualità di elusione di tale sistema, caratterizzato dalla riscossione di supplementi di prezzo su tutte le derrate foraggere importate e dal contingentamento delle principali di esse, comprometterebbe il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale che è quello di limitare l'offerta delle materie foraggere, per tenere sotto controllo la produzione animale (latte e carne). In questo contesto la Svizzera s'impegna a far sì che i supplementi di prezzo riscossi sulle importazioni di prodotti foraggeri amilacei non siano tali da rendere il prezzo di vendita di tali prodotti sul mercato svizzero, tenuto conto del loro valore nutritivo superiore a quello degli altri foraggi importati ad essi comparabili. Questo impegno riguarda un volume annuo di prodotti foraggeri amilacei corrispondente al 5 % delle importazioni di derrate foraggere soggette al regime dei contingenti.

Le sarei grato se potesse comunicarmi il suo accordo su quanto precede.

Accolga, Signor Direttore generale, l'espressione della mia più profonda considerazione.

Importazione di prodotti foraggeri amilacei (in t)

Anni	1907.10			3505.01			3906.10			Le tre voci	
	Totale	CEE	SFR/kg	Totale	CEE	SFR/kg	Totale	CEE	SFR/kg	Totale	CEE
1970	189	187	1.20	9 272	8 183	0.76	2 995	2 701	2.84	12 456	11 071
1971	200	199	1.27	10 182	9 372	0.77	2.301	2 117	2.76	12 683	11 688
1972	78	76	1.95	11 029	10 422	0.75	3 429	3 179	2.12	14 536	13 677
1973	55	51	1.83	13 054	12 440	0.76	3 342	3 149	3.03	16 451	15 640
1974	44	41	1.84	14 684	13 623	0.89	3 821	3 203	3.85	18 549	16 867
1975	107	57	1.57	11 095	10 684	0.98	2 585	1 663	4.81	13 787	12 404
1976	156	80	1.56	12 624	12 145	0.93	3 553	2 685	3.91	16 333	14 910
1977	280	208	1.40	13 857	13 324	0.85	3 728	3 370	3.75	17 865	16 902
1978	1 977	1 892	0.64	34 133	33 478	0.56	30 312	29 901	0.69	66 422	65 271
1979	8 684	8 611	0.53	24 639	24 057	0.54	75 754	74 097	0.50	109 077	106 765
1979 I-VI	5 152	5 094	0.52	14 789	14 561	0.52	52 846	51 776	0.45	72 787	71 431
1979 VII-XII	3 532	3 517	0.53	9.850	9.496	0.58	22 908	22 321	0.59	36 290	35 334
1980	1 428	1 373	0.56	6 642	6 502	0.64	14 101	13 796	0.72	22 171	21 671

Fonte :

Statistica annuale del commercio estero della Svizzera

hh

Importazioni (*) di foraggi contingentati in t

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>
Totale	1.064.053	889.956	1.017.000	950.064
5%	53.225	44.498	50.850	47.503

(*) Dedotte le riesportazioni e gli aumenti delle scorte obbligatorie

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Al Capo delle
Delegazione elvetica

Signor Ambasciatore,

Mi riferisco ai colloqui svoltisi fra la Svizzera e la Comunità e seguito delle misure d'urgenza adottate dalla Svizzera nel 1979 e concernenti le importazioni di alcune frutta fresche.

La Comunità ha preso atto della volontà comune delle due parti di mantenere i più stretti contatti per contribuire all'armonioso svolgimento degli scambi durante le campagne di commercializzazione di tali frutta.

Le sarei grato se potesse confermarmi il Suo accordo su tale forma di cooperazione.

Accolga, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più profonda considerazione.